

Data 13.10.2017
37343
Prot. n. (*) /A17.05A

(*) "segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta"

Classificazione: 7.60.90

\

Spett. OdC operativi in
Piemonte

Spett. Associazioni dei
Produttori Agricoli Biologici del
Piemonte

Spett. Organizzazioni
Professionalì Agricole – Uffici
Regionali

e, p.c. - Spett. Strutture Temporanee della
Direzione agricoltura di
Alessandria, Biella, Novara e
Vercelli

Spett. Settore Fitosanitario e
servizi tecnico-scientifici

Spett. Mipaaf
- Ufficio PQAI1
- Ufficio Nord-Ovest di Torino

OGGETTO: D.M. n. 3286/2016 - Disposizioni riguardanti le rotazioni agrarie nella coltivazione del riso.

Com'è noto il DM in oggetto ha sostituito, tra gli altri, il secondo trattino del paragrafo 1, comma 2 dell'articolo 3 del DM n.. 18354/2009, che quindi ora stabilisce che: "il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.

Sulle modalità di gestione della deroga prevista dal DM il Mipaaf ha dato, nei mesi scorsi, alcune delucidazioni, che possono essere così sintetizzate:

- Con il DM 3286/2016 si è ritenuto opportuno precisare quanto previsto dal DM 18354/09 per l'avvicendamento colturale del riso, chiarendo che dopo tre cicli di coltivazione sullo stesso appezzamento, si può ritornare al riso solo dopo aver coltivato, per almeno due annate agrarie, specie differenti tra cui una leguminosa.

- Nel caso del riso, la definizione di AGEA di coltura principale (coltura presente in campo durante la maggior parte dell'anno), può essere considerata utilizzabile per determinare le colture principali che devono seguire il riso dopo tre anni di ristoppio. Si distinguono dalle colture intercalari che possono occupare il terreno nell'intervallo di tempo tra due colture principali.
- L'applicazione della suddetta deroga, se considerata nel quinquennio, prevede la coltivazione di riso per tre anni su cinque e la coltivazione di specie differenti (tra cui una leguminosa) per due anni su cinque.
- Gli avvicendamenti colturali che rispettino la suddetta proporzione, tre annate in cui si coltiva riso e due annate in cui si coltivano altre colture principali, sono da ritenersi conformi

Si ricorda comunque che quanto previsto dal D.M rappresenta una deroga e che quindi la ripetizione della coltivazione del riso sullo stesso terreno per 3 anni consecutivi (al massimo) non debba risultare necessariamente la regola fissa, ma essere sempre adeguata alle singole situazioni aziendali, con l'obiettivo di limitare il più possibile lo sviluppo delle malerbe e delle altre avversità.

Nelle stesse Linee guida per il controllo delle principali criticità nella coltivazione di riso biologico, adottate a marzo 2017 da FederBio ed indicate da questa Amministrazione come riferimento sul territorio piemontese, è riportato che il riso può tornare sullo stesso terreno solo dopo due anni di assenza (precisiamo che non può essere presente neanche in secondo raccolto) e che per poter coltivare il riso per il terzo anno consecutivo l'operatore deve fare richiesta all'OdC, che dovrà valutare la sostenibilità di tale rotazione.

Il programma di avvicendamento dev'essere pertanto predisposto sempre dagli operatori, inserito nella dichiarazione ai sensi dell'art. 63 del Reg. 889/2008 e soprattutto dev'essere verificato dall'OdC che lo stesso sia rispondente alla situazione aziendale, sia dal punto di vista degli apporti nutritivi che della lotta alle malerbe.

Si ricorda infine che in Piemonte la DGR n. 41-526 del 03/11/2014 ha dato completa applicazione a quanto previsto all'art. 3 "Produzione vegetale", comma 1 del DM n. 18354 del 27/11/2009.

Con la nota n. 1634 del 23/12/2014 è stato inoltre precisato che le prescrizioni contenute nel DM partivano da gennaio 2015 e che pertanto il riso poteva succedere a se stesso, per un massimo di tre cicli, a partire da quell'anno.

Nella nota si precisava che risultava comunque opportuno che le aziende agricole provvedessero, fin dal primo anno di applicazione, a porre in rotazione, secondo una corretta organizzazione aziendale e fatta salva la discrezionalità imprenditoriale, una parte dei terreni destinati alla coltivazione biologica del riso permettendo così di mantenere pressoché costante la produzione aziendale annuale di riso biologico.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Dr. Mario VENTRELLA
(firmato digitalmente)

CM/: